

Codice A2106B

D.D. 13 settembre 2021, n. 185

**Chiusura Fondo n. 240 (L.r. 2/2009 art. 43 Fondo Neve) presso Finpiemonte S.p.A .
Disposizioni.**



ATTO DD 185/A2106B/2021

DEL 13/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT

A2106B - Sport e tempo libero

OGGETTO: Chiusura Fondo n. 240 (L.r. 2/2009 art. 43 Fondo Neve) presso Finpiemonte S.p.A .
Disposizioni.

Premesso che

la legge regionale 2/2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", all'art. 43 descrive gli "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica", stabilendo che le previste agevolazioni possano essere concesse "attraverso l'istituzione da parte della Regione di apposito Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica";

con Legge regionale 26.07.2007 n. 17, che ha normato la riorganizzazione di Finpiemonte S.p.A., la Regione ha attribuito a tale società il ruolo di finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione aventi carattere finanziario e di servizio; in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera a) della citata Legge regionale, prevede che Finpiemonte S.p.A. svolga anche attività aventi carattere finanziario e di servizio a supporto della Regione, inclusa la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

ai sensi dell'art. 2, comma 4 della medesima normativa ed in attuazione alla D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010, la Regione e Finpiemonte hanno sottoscritto, in data 2.04.2010, la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", modificata con D.G.R. n. 17 – 2516 del 30.11.2015 e successivamente sostituita dalla nuova convenzione quadro approvata con D.G.R. n. 54-2609 in data 18.12.2020;

visto che con DGR 37 – 12630 del 23.11.2009 è stato deliberato di costituire tre appositi "Fondi" per la gestione dei contributi, con possibilità di integrarli con ulteriori stanziamenti e così denominati:

- "Fondo la sicurezza delle aree sciabili", di cui all'art. 42, comma 4 costituito dalle risorse iscritte sui capitoli n. 206206 e n. 206277 UPB DB 18112 e dall' 80% delle risorse iscritte sul capitolo

173335/09 UPB DB18091 (riconducibile alla categoria A);

- "Fondo di investimenti per impianti di risalita aree sciabili e offerta turistica", di cui all'art. 43, comma 3 costituito dalla totalità delle risorse iscritte sul capitolo 284315/09 UPB DB18092 (riconducibile alla categoria B)

- "Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili", di cui all'art. 44, comma 2 costituito dal restante 20% delle risorse iscritte sul capitolo 173335/09 UPB DB18091 (riconducibile alla categoria C);

visto il Fondo 240, istituito in attuazione del sopra citato art. 43 della LR 2/2009, contenente le risorse necessarie per gli interventi di "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica" relativi all'annualità 2011;

vista la Convenzione Rep. 00257 " CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A.DELL' ATTIVITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSIONI DALLA DIREZIONE PROM()ZIONE DELLA CULTURA,DEL TURISMO E DELLO SPORT."

atteso che, con il fondo 240 sono state gestite le liquidazioni dei provvedimenti amministrativi di assegnazione di contributi a sostegno degli "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica" relativi al bando annualità 2011;

verificato che l'attività di erogazione dei contributi, a valere sul fondo 240, è stata completata e che è possibile pertanto procedere alla chiusura del medesimo.

Con nota del 31 maggio 2021 prot. 6369/A2106A il Settore regionale competente richiedeva a Finpiemonte S.p.A. di acquisire informativa rispetto alle giacenze sul fondo al fine di procedere alla chiusura del fondo stesso;

Finpiemonte S.p.A., con nota prot. n. 21-66388 del 2.9.2021, comunicava i dati richiesti a chiusura del Fondo e l'ammontare dei compensi spettanti per l'attività svolta, esclusa la quantificazione delle spese di chiusura del conto corrente;

atteso che, come risulta dalla citata nota di Finpiemonte S.p.A. prot. n. 21-66388 del 2.9.2021 residuano sul Fondo 240 disponibilità liquide pari ad € 424.868,84 al lordo delle spese per l'estinzione del conto corrente;

Alla luce di tutto quanto esposto,

considerato che appare necessario, in coerenza con il d.lgs. 118/2011 e in un'ottica di corretta gestione del bilancio regionale e della gestione dei fondi allocati presso Finpiemonte, provvedere alla chiusura del Fondo n. 240;

Ritenuto pertanto opportuno

- approvare la chiusura del Fondo n. 240 (art. 43 L.r. 2/2009);

- richiedere a Finpiemonte S.p.A., a chiusura avvenuta, di comunicare le giacenze residue per consentirne l'accertamento, con successivo provvedimento, sul capitolo di entrata n. 36228 del del bilancio gestionale 2021-2023- annualità 2021 quale restituzione delle somme giacenti sul Fondo

sopraindicato, che saranno versate da Finpiemonte S.P.A. al netto delle spese di chiusura ed eventuali altri oneri;

- di notificare a Finpiemonte S.p.A. le disposizioni di cui al presente provvedimento.

Dato atto, inoltre, che l'accertamento delle somme sopra indicate non è già stato assunto con precedenti determinazioni;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi di quanto disposto nel titolo 2, paragrafo 1, artt. 4 e 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale - art. 17 "Attribuzioni dei Dirigenti" - art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio";
- vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- vista la Legge regionale n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- vista la "Convenzione Quadro per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A." approvata con DGR n. 54-2609 in data 18.12.2020;
- vista la D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021 "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte";

DETERMINA

- di approvare la chiusura del Fondo n. 240 (art. 43 L.r. 2/2009) a far data dalla notifica del presente provvedimento a Finpiemonte SpA;

- di richiedere a Finpiemonte S.p.A a chiusura avvenuta, di comunicare le giacenze residue per consentirne l'accertamento, con successivo provvedimento, sul capitolo di entrata n. 36228 del bilancio gestionale 2021-2023- annualità 2021 quale restituzione delle somme giacenti sui Fondi sopraindicati, che saranno versate da Finpiemonte S.P.A- al netto delle spese di chiusura del conto corrente;

- di notificare a Finpiemonte S.p.A. le disposizioni di cui al presente provvedimento.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013. e smi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

LA DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Carla Villari